



REPUBBLICA ITALIANA

113/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60306** del registro di segreteria, promosso da

OMISSIS (C.F.: *OMISSIS*), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Mariani (C.F.: MRNLSN61L07B354U, fax 070.3011.73 e P.E.C.: alessandromariani@legalmail.it) e Franco Ledda (C.F.: LDDFNC47A12A192A, fax 06.3725116 e P.E.C.: franco.ledda@avvocato.pec.it), come da procura in calce all'atto di

appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Piazza Prati degli Strozzi, n. 32

- *appellante* -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta Coretti (c.f. CRT NNT 58D53 L117B - PEC avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908)

- *appellato* -

per la riforma

della sentenza n. 328/2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna - depositata in data 20 ottobre 2021, non notificata.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 21 marzo 2024, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Meniconi Beatrice, l'Avv. Franco Ledda anche in delega dell'Avv. Alessandro Mariani per l'appellante, e l'Avv. Giuseppina Giannico per l'Inps.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha rigettato il ricorso proposto dall'odierna appellante - ex dipendente dell'ASL n. 4 di Lanusei in qualità di collaboratore professionale sanitario-infermiera - che aveva domandato il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 per "l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa" per infermità non dipendente da causa di servizio alla data del 16 ottobre 2009 e la condanna dell'Inps all'erogazione delle relative prestazioni economiche. Ad avviso del primo giudice, le patologie da cui era affetta la ricorrente, benché gravi, non l'avrebbero resa, al momento della cessazione dal servizio (2009) ed anche successivamente (2012), inabile in modo

assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa, residuando in capo alla medesima una parziale capacità lavorativa, come peraltro riscontrato sia dal CTU nominato in corso di causa (Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute) che dal Servizio di Medicina Legale dell'ATS Sardegna chiamato dal primo giudice ad integrare la concisa CTU.

Il giudice territoriale ha conseguentemente rigettato la richiesta di disporre una terza CTU, ritenendo quelle già in atti convincenti ed immuni da vizi e dunque idonee a sconfiggere le divergenti osservazioni del consulente di parte.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la *Omissis*, con atto notificato in data 29 settembre 2022, lamentando la

“Violazione e/o falsa applicazione art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995 (Travisamento dei fatti ed errata rappresentazione della realtà) (Carenza di istruttoria e/o indebita retroattiva valutazione clinico-giuridica) (Motivazione errata ed ingiusta)”.

Ad avviso dell'appellante, nei pareri delle commissioni mediche prima dell'inizio della causa dinanzi a questa Corte, era stata rilevata la sussistenza del presupposto di legge in capo all'interessata, ovvero lo stato di “assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa” per infermità non dipendente da causa di servizio, che le inutili CTU rese nel primo grado, avrebbero stravolto, peraltro con riferimento al momento della cessazione dal servizio della appellante e

dunque retroattivamente, senza specificare le caratteristiche della “parziale capacità lavorativa” ritenuta residuare in capo alla *Omissis*, anche perché riconosciuta invalida civile al 100 %, con necessità di assistenza.

La relazione medico legale di parte del Dott. Tocco smentirebbe, con fondatezza, le risultanze delle due CTU disposte nel corso del primo giudizio, alle quali il giudice territoriale si sarebbe adeguato, senza valutare tutte le deduzioni e la documentazione medica fornita in giudizio, compromettendo il diritto di difesa dell’istante.

Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, con i conseguenziali effetti, ed, in subordine, per la remissione degli atti al primo giudice per il rinnovo della CTU. Con vittoria di spese.

3. Con memoria di costituzione, depositata in data 25 gennaio 2024, l’Inps, ha eccepito la manifesta inammissibilità dell’atto di appello per violazione dell’art. 170, primo comma, del c.g.c., contenendo censure, già dedotte in primo grado, in ordine alle conclusioni medico legali, correttamente condivise dal giudice di prime cure. L’appello sarebbe comunque anche infondato nel merito, essendo la sentenza congruamente motivata. Ha concluso per il rigetto dell’appello ed in via subordinata ha reiterato l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto preteso dall’appellante.

4. Con successiva memoria in data 27 febbraio 2024 l'appellante ha contestato la memoria avversaria, precisando che il disconoscimento da parte del giudice di prime cure delle valutazioni clinico/mediche favorevoli all'appellante costituirebbe una questione di diritto, per l'errata interpretazione del disposto normativo invocato. Ha reiterato quindi le conclusioni in atti.

5. All'odierna udienza sia il difensore dell'appellante che la difesa dell'Inps si sono riportati ai documenti depositati in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. La questione preliminare che l'odierno Collegio è chiamato a scrutinare, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del c.g.c., è relativa all'eccezione, sollevata dall'Inps, di inammissibilità dell'atto di appello, in quanto contenente censure relative alle valutazioni medico legali espresse sulle condizioni di salute dell'interessata, e dunque di mero fatto, in violazione dell'art. 170, primo comma, del c.g.c..

L'anzidetta norma, nei giudizi pensionistici, circoscrive la possibilità di proporre appello per soli motivi di diritto, definendo espressamente questioni di fatto quelle "relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

La censura è fondata.

La fattispecie in esame concerne infatti, in buona sostanza, il riscontro della sussistenza in capo all'appellante di uno stato di infermità di gravità tale da determinare una condizione di "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", presupposto per il conseguimento dell'invocata pensione di inabilità, di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 che così recita:

"...Con effetto dall'1 gennaio 1996 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria ... cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa del servizio per le quali gli interessati si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti d'età previsti per il collocamento a riposo..."

Ad avviso dell'appellante il primo giudice non avrebbe fatto buon governo della citata norma, non avendo posto a fondamento della decisione gli accertamenti sanitari, *ante causam*, favorevoli alla ricorrente, confidando, invece, nelle risultanze medico legali di due consulenze d'ufficio, rese nel corso del giudizio di primo grado, che hanno concluso per l'assenza dei requisiti in capo all'interessata, non affetta da menomazioni tali da determinare la perdita totale della capacità di

lavorare, alle quali il giudice si sarebbe adeguato con motivazione non soddisfacente.

La questione non è dunque legata ad aspetti di diritto, come vorrebbe l'appellante, ma unicamente a questioni di fatto.

Nella materia che ci occupa, anche se con riferimento alla normativa previgente, poi trasfusa nell'art. 170 del c.g.c., le Sezioni riunite di questa Corte (sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000), e la giurisprudenza successiva, hanno distinto i motivi di diritto da quelli di fatto, precisando che:

- a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;
- b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
- c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Le questioni medico legali, parificate dal legislatore a questioni di fatto, possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c). (Corte conti, Sez. Giur. Centr. d'App. sent. n. 119/2023 e Appello Sicilia, n. 42/2023).

Nel caso in esame, tuttavia, non si riscontrano vizi attinenti alla omessa o apparente motivazione, in quanto il giudice di prime cure, a fronte di accertamenti medico-sanitari antecedenti alla causa tra loro contrastanti sulla questione della sussistenza in capo all'appellante di una seppur minima capacità di lavoro, ha richiesto una consulenza tecnica d'ufficio e poi una successiva integrazione della medesima, entrambe affidate ad organi pubblici, che hanno concordato, in base all'esame dei documenti, della visita dell'interessata e dello studio delle relazioni di parte, sulla assenza in capo alla medesima del requisito della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Alle risultanze delle CTU il giudice si è adeguato con una motivazione diffusa, attinente a diversi aspetti, che risulta congrua e scevra da vizi logici e giuridici, e dunque pienamente condivisibile.

Peraltro, a conferma di quanto detto, si rileva che l'appellante, ha depositato una nuova perizia di parte successiva alla sentenza di primo grado (del Dott. Tocco in data 20.9.2022), chiedendo, in subordine, il rinnovo della CTU dinanzi al giudice del rinvio, contestando proprio la valutazione medico legale effettuata dal CTU in ordine all'assenza di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Ciò conferma che l'odierno appello è finalizzato, in ultimo, a rivalutare i presupposti fattuali della fattispecie in esame.

In considerazione dunque della intelligibilità dell'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, specie in esito alle risultanze delle CTU disposte in corso di causa, l'appello deve ritenersi inammissibile.

Conclusivamente, ed assorbita ogni altra questione, il Collegio dichiara l'appello inammissibile, ai sensi dell'art. 170, primo comma, del c.g.c.

Trattandosi di decisione attinente a questione preliminare, le spese sono compensate, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello iscritto al n. **60306** del registro di segreteria promosso da **OMISSIS**.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 21 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Beatrice MENICONI

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07/05/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI